

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 608

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, BERLANDA, MAZZOLA, ACQUARONE,
DONATO, PINTO e IANNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1987

Concessione di amnistia per i reati valutari

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge dà attuazione all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 settembre 1986, su proposta dei senatori Ruffino, Berlanda, Franza, Vassalli, Fiocchi, Covi e Mazzola, con l'adesione del rappresentante del Governo.

Si ricorderà che in sede di approvazione del disegno di legge di delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto era stato deciso di escludere i reati valutari, essendo in corso una revisione della legislazione valutaria che avrebbe operato un'*abolitio criminis* in ordine alle violazioni di importo non superiore ai cento milioni di lire. La relazione del senatore Vitalone riconosceva espressamente la possibilità di favorire,

anche per considerazioni di ordine economico, meccanismi di ravvedimento e di reimportazione delle attività illecitamente trattenute all'estero, sul modello di quelli già collaudati nel 1976: riteneva però che la necessità di una ponderata valutazione tecnica e contenutistica suggerisce di differirne ad altra sede lo studio e l'adozione.

La prossima emanazione da parte del Governo, a ciò delegato dalla legge n. 599, delle disposizioni intese a riordinare e modificare la vigente legislazione valutaria rende ora urgente l'adozione di un meccanismo di sanatoria delle infrazioni pregresse.

Tale sanatoria risponde innanzitutto all'esigenza di recuperare all'economia nazionale i capitali a suo tempo espatriati, concorrendo a

rendere possibili i notevoli investimenti di cui il Paese ha bisogno.

Ma è soprattutto l'inversione di rotta della nostra legislazione valutaria, che da una posizione di divieto generalizzato, derogabile solo in forza di provvedimenti autorizzativi, afferma il principio di libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero, salve le tassative eccezioni e limitazioni eventualmente stabilite con decreti dei Ministri competenti, a richiedere che ai responsabili di illeciti valutari sia concessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione, beninteso accollandosi i dovuti oneri.

Va infatti sottolineato che la disciplina valutaria finora in vigore non solo appare superata dall'internazionalizzazione in atto dell'economia italiana; non solo contrasta con un'esigenza di adeguamento dell'ordinamento comunitario e di sintonizzazione con gli orientamenti seguiti dai principali Paesi industrialmente avanzati, nostri competitori sui mercati, ma rivela gravi carenze tecniche, rappresentate da un sistema di fonti farraginose e in parte non agevolmente accessibili all'operatore economico che suscita non poche perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale. Tanto è vero che tra i principi e criteri direttivi della delega legislativa è espressamente prescritta «maggiore chiarezza e conoscibilità della normativa e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati» (articolo 1, lettera f).

Non è quindi espressione di un'indulgenza irragionevole e corriva una possibilità di regolarizzazione offerta contestualmente all'entrata in vigore di una normativa non solo più misurata nella sostanza, ma anche meglio recepibile dai veri destinatari.

Non va infine taciuto che l'operatività dei meccanismi di rientro previsti dalla legge n. 159 (che, peraltro, ha consentito una entrata di oltre 1.200 miliardi dell'epoca!) era gravemente pregiudicata dalla mancata predisposizione di un effetto estintivo dei reati connessi al possesso occulto di attività estere, la dichiarazione delle quali assumeva in non pochi casi portata di autodenuncia; tanto che autorevole dottrina non aveva mancato di denunciare l'incostituzionalità del sistema, per contrasto col diritto di difesa.

Sappiamo che in occasione del recente provvedimento di clemenza la formula dell'amnistia

condizionata, espressamente prevista dal codice di procedura penale, è stata ritenuta non confacente ai reati colposi di omicidio, per i quali il Governo l'aveva proposta. Chiaramente diverso è il caso dei reati valutari, per i quali un atto di clemenza può solo collegarsi a una resipiscenza operosa, rappresentata non solo dall'eliminazione delle situazioni irregolari, ma anche da un sostanzioso pagamento proporzionale, che in certo modo ristori la collettività dei danni conseguiti.

Il precedente dell'amnistia concessa per i reati tributari dal decreto del Presidente della Repubblica n. 525 del 1982, in collegamento col condono tributario, costituisce un modello che non è dato trascurare.

Il meccanismo elaborato ricalca quello già previsto nel 1976, tenendo conto altresì, per evidenti ragioni di uguaglianza sostanziale, delle situazioni in cui, per essere già avvenuto in forma occulta il rientro delle disponibilità illegalmente costituite all'estero o per altre evenienze, non sia più possibile un ravvedimento nelle forme previste; ovviamente esigendo, per questi ultimi casi, un eguale sacrificio, sia per ovviare alla sopravvenuta impossibilità della regolarizzazione, sia per sopperire a intuibili e peraltro non agevolmente superabili difficoltà probatorie.

Il superamento dell'emergenza economica e sociale di cui fu espressione la normativa penale valutaria del 1976 consente di considerare questa categoria di illeciti senza l'assillo e le preoccupazioni di allora. Si può tranquillamente escludere che all'adozione di un provvedimento di clemenza in quest'ambito, con il corredo delle onerose condizioni di cui si è detto, osti una atmosfera di allarme sociale.

Va peraltro sottolineato, che a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento dell'Atto unico europeo, con il 31 dicembre 1992 verranno eliminate le barriere doganali e verrà affermata la libertà delle relazioni commerciali, finanziarie, degli scambi di servizi, dei movimenti di persone etc., nell'ambito della Comunità europea.

Si ritiene pertanto che il provvedimento che qui si propone possa efficacemente contribuire a un più sereno e corretto rapporto tra Stato e cittadini nella delicata materia valutaria, con vantaggio dell'intero sistema economico.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati valutari nonchè per i connessi reati societari e fiscali commessi entro il 31 dicembre 1986 sottoponendola alle condizioni previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. In relazione alle disponibilità valutarie o attività illecitamente possedute all'estero costituite in violazione delle norme vigenti al momento del fatto sono ammessi a godere dell'amnistia coloro che, con le modalità stabilite dall'Ufficio italiano dei cambi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, rendano dichiarazione di esse e provvedano ai seguenti altri adempimenti:

a) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquidate e trasferibili;

b) depositare ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 marzo 1981, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, i titoli azionari, obbligazionari e similari emessi o pagabili all'estero, con obbligo, salvo deroga accordata dal Ministero del commercio con l'estero, di vendere azioni, obbligazioni e titoli similari quotati presso borse estere e quelli che non costituiscono investimenti consentiti ai sensi delle causali numeri 101, 102 a) e 102 b), allegato A, del citato decreto ministeriale 12 marzo 1981 e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquidate e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti dalla data della vendita;

c) cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente, nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della riscossione,

vendita o liquidazione, le disponibilità valutarie liquide e trasferibili ricavate con la riscossione dei crediti, l'eventuale vendita di beni immobili e con l'eventuale vendita o liquidazione delle attività costituenti investimenti ivi compresi prestiti aventi carattere di partecipazione consentiti ai sensi delle causali numeri 101, 102 a), 102 b) e 103, allegato A, del decreto ministeriale 12 marzo 1981;

d) vendere o liquidare le attività mobiliari diverse da quelle indicate alle lettere precedenti e cedere alla Banca d'Italia o ad una banca agente le disponibilità valutarie liquidate e trasferibili ricavate nei termini stabiliti dalle norme valutarie vigenti alla data della vendita o liquidazione. Quando tali attività sono costituite da aeromobili, navi o natanti non iscritti in pubblici registri nazionali, i possessori, entro il detto termine, possono importarli trasferendone la proprietà a loro nome senza corrispettivo e iscriverli nei pubblici registri nazionali secondo le formalità stabilite dal Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri competenti. Ai fini fiscali si attribuisce all'importazione dei beni predetti il valore corrispondente a quello corrente dei medesimi beni alla data della iscrizione nei pubblici registri. È concessa facoltà di importazione senza corrispettivo anche per gli oggetti d'arte;

e) versare all'erario, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con suo decreto, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare delle disponibilità o del valore delle attività indicate nella dichiarazione di cui al comma 1; per quanto riguarda il valore delle partecipazioni azionarie lo stesso si determini sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 1987.

2. L'obbligo della dichiarazione, previsto al comma 1, si considera assolto qualora entro il termine stabilito per presentarla si provveda direttamente alla cessione di cui alle lettere a), c) e d) o al deposito di cui alla lettera b) e alla presentazione della domanda di importazione di cui alla lettera d), ovvero si provveda comunque al versamento all'erario, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con suo decreto, di un importo pari al 25 per cento delle disponibilità o attività irregolarmente costituite.

3. Possono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 1 e 2 anche coloro nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, sono pendenti procedimenti penali o amministrativi aventi ad oggetto le disponibilità o attività suddette.

Art. 3.

1. I residenti che, tramite fittizie interposizioni di non residenti o partecipazioni in società o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attività di qualsiasi genere costituite anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a godere dell'amnistia se, entro sei mesi dalla predetta data, se ne rendono cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al precedente articolo 2 ove ne ricorrano i presupposti.

2. Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalità stabilite dall'Ufficio stesso.

3. Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

4. I residenti che si trovano nelle posizioni di cui al comma 1 possono, in alternativa alla cessione ivi prevista, adempiere alle prescrizioni di cui all'articolo 2 oppure trasferire in Italia le sedi delle società, enti od organizzazioni di qualsiasi tipo con intestazione diretta della partecipazione posseduta.

5. Possono avvalersi delle facoltà di cui ai commi precedenti anche coloro nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, sono pendenti procedimenti penali o amministrativi aventi ad oggetto le disponibilità o attività suddette.

Art. 4.

1. In relazione alla valuta estera non ceduta sono ammessi a godere dell'amnistia coloro che, con le modalità stabilite dall'Ufficio

italiano dei cambi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge rendono dichiarazioni di essa all'Ufficio stesso e provvedono alla cessione di essa nonchè al versamento, nelle forme determinate dal Ministro del tesoro con suo decreto, di una somma pari al 10 per cento della stessa.

2. Possono avvalersi delle facoltà di cui al comma 1 anche coloro nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, sono pendenti procedimenti penali o amministrativi aventi ad oggetto la valuta suddetta.

Art. 5.

1. A coloro che osservano le prescrizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano le ulteriori disposizioni dell'articolo 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, aggiunto dalla legge 8 ottobre 1976, n. 689.

Art. 6.

1. L'osservanza delle condizioni previste per godere dell'amnistia rende inapplicabili le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali.